

BGer 9C_430/2013 vom 22. Juli 2013

Bundesgericht, 2013-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_9C_430_2013

FR: TF 9C_430/2013 du 22 juillet 2013

IT: TF 9C_430/2013 del 22 luglio 2013

Erwägungen

E. 1

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF . Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF ; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).

E. 2

Il giudizio impugnato espone correttamente le disposizioni legali relative alla nozione di invalidità e alla valutazione dell'incapacità di guadagno di assicurati esercitanti un'attività lucrativa. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

E. 3

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194, 9C_83/2008) - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322).

Il parallelismo dei redditi tiene conto della circostanza che la persona assicurata da invalida non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per cui occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.).

E. 4

La Corte cantonale ha accertato che prima del suo impiego per la C._____ Sagl (iniziato il 1° giugno 2006 con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'500.-) l'assicurata aveva in

particolare lavorato, sempre quale gerente a tempo pieno, per la D. _____ Sagl da ottobre 2003 a dicembre 2005 con uno stipendio mensile (lordo) di fr. 3'800.- e poi per P. _____ del ristorante U. _____ da febbraio a maggio 2006 con una retribuzione (lorda) di fr. 3'200.-. I giudici cantonali hanno in seguito preso atto del fatto che la cessazione del lavoro per la D. _____ Sagl e per P. _____ sarebbe intervenuta a causa del fallimento dei rispettivi esercizi pubblici e che l'interessata non ricorderebbe se abbia effettuato altre ricerche di lavoro prima di essere stata assunta dalla C. _____ Sagl. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha inoltre constatato che il salario pattuito con la C. _____ Sagl - e considerato "di favore" dalla stessa interessata - era dettato dal fatto che la società aveva appena avviato la propria attività e non dalla particolare realtà del mercato del lavoro ticinese. In simili circostanze, l'autorità giudiziaria di primo grado ha concluso che l'assicurata avrebbe potuto conseguire un salario lordo mensile lordo ben superiore ai fr. 2'500.- e anche superiore a fr. 3'000.- e che pertanto, stipulando il contratto di lavoro con la C. _____ Sagl, si sarebbe deliberatamente accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media. Il che avrebbe impedito di applicare la riduzione per gap salariale.

E. 5.1

La ricorrente, che non contesta l'accertamento del tasso d'incapacità lavorativa residua del 50%, censura innanzitutto la mancata riduzione per gap salariale del reddito statistico da invalida adducendo che ella non avrebbe in realtà percepito un reddito nettamente inferiore alla media in Ticino nel 2006 né si sarebbe accontentata di un introito limitato.

Con riferimento alla prima censura, essa è manifestamente infondata. È sufficiente il rilievo che, per procedere a un eventuale parallelismo dei redditi, il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico (cfr. fra le tante sentenza 8C_683/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 4.1) e che già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole. Ora, a tal riguardo - e a prescindere dal fatto che lo stipendio annuo pattuito con la C. _____ Sagl ammontasse a fr. 30'000.- o a fr. 32'500.-, come pretende l'insorgente -, la Corte cantonale ha già accertato una prima volta nella decisione di rinvio del 21 febbraio 2011 - confermata dalla pronuncia qui impugnata - che la differenza tra questi due valori supera (va) nella fattispecie nettamente la soglia indicata dalla giurisprudenza, senza che occorra dunque dilungarsi oltre sulla questione.

Riguardo alla seconda censura, essa si rivela inammissibile poiché di natura meramente appellatoria. La Corte cantonale, concludendo che la ricorrente si sarebbe accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media, ha operato un apprezzamento delle prove nel caso di specie che appare quanto meno sostenibile e vincolante per il Tribunale federale (cfr. le sentenze 8C_630/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 4.1 e 8C_607/2011 del 16 marzo 2012 consid. 8.2.3 in fine). Ora, il ricorso non fa valere nulla né tanto meno spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe arbitrario, ossia insostenibile, su questo punto.

E. 5.2

In via subordinata, l'insorgente sostiene che la riduzione per gap salariale debba ammettersi "almeno in misura limitata, in proporzione alla rinuncia effettiva e volontaria al salario ammissibile". Osserva che attualmente "nel caso in cui l'assicurato si sia accontentato di un reddito palesemente inferiore alla media non si applica alcuna riduzione del reddito

statistico per gap salariale, mentre laddove l'assicurato si fosse accontentato di un reddito, seppur inferiore alla media, non in maniera palese o tale da negare l'applicazione del gap salariale, questi beneficerebbe dell'intera riduzione". Tale sistema, del tutto o niente, violerebbe la parità di trattamento atteso che "Chi si ritrova ad aver rinunciato ad un salario palesemente superiore non può difatti pretendere (incomprensibilmente) a che gli effetti dell'applicazione dei dati statistici siano corretti nella limitata misura della sua rinuncia volontaria".

La ricorrente sembra però non tenere conto di un aspetto fondamentale. L'eventuale parallelismo dei redditi non si giustifica unicamente in ragione della differenza considerevole (fissata al 5%) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico (sui motivi alla base della decisione di prendere in considerazione solo la parte eccedente la soglia del 5% cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag. 304 seg.), ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati, altrimenti chiamata a rispondere solo per gli effetti di un'incapacità lucrativa dovuta a motivi legati all'invalidità (cfr. DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag. 329), le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI. Differenziando - ai fini del riconoscimento di un adeguamento del reddito da valido o di una riduzione del reddito da invalido - a seconda che l'assicurato si sia spontaneamente accontentato o meno di un salario considerevolmente inferiore alla media, la giurisprudenza in materia non crea alcuna distinzione inammissibile che non trovi corrispondenza nella diversità delle fattispecie da esaminare e non è pertanto contraria al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5; 135 V 361 consid. 5.4.1 pag. 369 con riferimenti).

E. 5.3

Inammissibile, poiché sollevata per la prima volta in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF), si rivela infine la censura riguardante l'entità della riduzione sociale ammessa dalla Corte cantonale (5%) per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (cfr. DTF 126 V 75). In tali condizioni non occorre disquisire oltre sulla questione se il reddito base da invalida ammonti a fr. 51'099.98, come ritenuto dai primi giudici, o a fr. 50'626.80 come pretende invece la ricorrente, in entrambi i casi il grado d'invalidità non avvicinandosi nemmeno lontanamente al tasso minimo necessario per ottenere una rendita.

E. 6

Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.